

La collazione non rileva ai fini della riunione fittizia

di GIANCARLO TANTILLO

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in ordine allo spazio di operatività dell'istituto della collazione, precisando che essa rileva esclusivamente quale fase delle operazioni divisionali, non attenendo invece alla riunione fittizia, istituto quest'ultimo strumentale alla individuazione della base di calcolo su cui determinare l'entità delle quote ereditarie di riserva e disponibile.

La vicenda posta al vaglio degli ermellini trae origine dalla successione testamentaria di Tizio, padre di Caio, Sempronio e Mevio.

In particolare, il *de cuius*, aveva disposto dei propri beni in parte in vita, mediante atti di donazioni effettuate in favore dei figli Mevio e Sempronio e della nipote Tullia, figlia di quest'ultima; ed in parte mediante testamento olografo, con il quale aveva istituito eredi i tre figli «in parti uguali e indivisamente» nella parte restante del proprio patrimonio.

Il Tribunale di Termini Imerese, adito da Sempronio, con sentenza non definitiva, disponeva l'annullamento, per incapacità naturale del *de cuius*, sia del testamento sia delle donazioni in favore di Mevio e Tullia; poi, con sentenza definitiva, estendeva la pronuncia di annullamento alla restante donazione in favore della stessa Sempronio, contestualmente operando la divisione dei beni relitti.

Le sentenze sono state impugnate da Caio e Tullia innanzi alla Corte di appello di Palermo che, con sentenza non definitiva, confermata in Cassazione, dichiarava la validità sia del testamento sia del complesso delle donazioni. Successivamente, con ulteriore sentenza non definitiva, ricostruiva l'asse ereditario, escludendo dalla riunione fittizia la donazione effettuata nei confronti di Tullia, non essendo essa tenuta a collazione *ex art. 737 c.c.*. Contestualmente, la Corte d'Appello disponeva la divisione del patrimonio.

Caio e Tullia hanno dunque proposto ricorso per cassazione, contestando le modalità con cui la Corte di appello aveva determinato l'entità della quota disponibile.

Infatti, nel procedere alla riunione fittizia, i giudici di secondo grado non avevano computato la donazione effettuata in favore della nipote del *de cuius*, applicando erroneamente – in quanto al di fuori del suo alveo naturale – l'art. 737 c.c. previsto in sede di collazione.

Nel caso di specie, dunque, pur non vertendosi in tema di azione di riduzione, è stato comunque necessario procedere alla riunione fittizia quale strumento per determinare la quota disponibile, essendo tutti gli eredi istituiti non in una quota determinata ma, per l'appunto, genericamente in parti uguali e proprio nella disponibile. Ne consegue che soltanto una corretta determinazione di quest'ultima consentirebbe di calcolare il preciso contenuto delle quote ereditarie.

Per comprendere il ragionamento "erroneamente" effettuato dal giudice di appello, la Corte di Cassazione chiarisce, pertanto, la radicale differenza tra gli istituti coinvolti e, di conseguenza, il loro diverso ambito di operatività.

In particolare, la riunione fittizia è una mera operazione aritmetica la cui funzione è quella di determinare le quote riservate agli eredi necessari e, di contro, la quota di cui il *de cuius* può liberamente disporre.

Tale operazione, disciplinata dall'art. 556 c.c., si effettua sommando al patrimonio relitto (ovvero il patrimonio come composto al momento della morte) tutte le donazioni, dirette ed indirette, effettuate in vita, e detraendo dall'importo risultante ogni debito ereditario. In questo modo, si ottiene la base di calcolo su cui determinare le quote di riserva e disponibile, in ossequio alle proporzioni previste dal codice civile agli artt. 536 ss..

Diversa, invece, è la collazione, ossia quell'istituto che, in sede di divisione, impone a taluni eredi, e precisamente ai figli e al coniuge del *de cuius*, di computare all'interno della propria quota ereditaria tutte le liberalità effettuate in vita e nei loro confronti da parte del *de cuius*. La funzione di tale istituto, secondo l'opinione dominante, si rinviene nella presunzione legale che dette donazioni siano concepite come mere "anticipazioni" sulla futura eredità.

Ebbene, ciò chiarito, la Corte evidenzia che il giudice di secondo grado è incorso in un palese errore, avendo applicato alla riunione fittizia una norma prevista in sede di collazione; e precisamente l'art. 737 c.c., che non contempla tra i soggetti tenuti a collazionare i nipoti del *de cuius*.

In questo modo la "base di calcolo" delle quote di riserva e disponibile sarebbe stata non correttamente determinata, non essendo stata computata la donazione in favore di Tullia; così falsando l'intera operazione di calcolo.

Gli ermellini, pertanto, ribadiscono che ai fini del calcolo della disponibile *ex art. 556 c.c.* sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente

dalla qualità di congiunto, erede o estraneo del donatario; mentre la collazione è un onere gravante soltanto su taluni eredi ed operante esclusivamente in sede di divisione.

L'operatività dei due istituti, per quanto affini, è dunque nettamente distinta e non sussiste alcun margine di sovrapposizione.